FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 251/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1390 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Dumitru BUZURA, Doru Ilie GHIGA PLAVACHE, Marian RUGINA e della società ASD ROMANIA 2011, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Dumitru BUZURA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Romania 2011, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 28 dell'11.9.2025 del Comitato Provinciale Autonomo di Trento contenente le modalità di partecipazione alle gare del campionato Amatori della stagione sportiva 2025 - 2026 per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Romania 2011, consentito e comunque non impedito che il sig. Marian Rugina prendesse parte alla gara Calceranica Amatori – Romania 2011 del 23.5.2026, valevole per la Coppa Regione Amatori del Trentino, sebbene lo stesso non fosse tesserato come calciatore per la ASD Romania 2011 e nonostante avesse partecipato come tale, nel corso della stessa stagione sportiva 2025 - 2026, a gare valevoli per il campionato di Seconda Categoria nelle fila della squadra della CRCSD Paganella; nonchè ancora per avere consentito, e comunque non impedito che il sig. Marian Rugina prendesse parte alla gara sopra indicata utilizzando il nominativo dal calciatore sig. Claudiu Secui, il cui nome è inserito nella distinta di gara consegnata all'arbitro al numero 12;

  Doru Ilie GHIGA PLAVACHE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Romania 2011, in violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Romania 2011 in occasione della gara Calceranica Amatori – Romania 2011 del 23.5.2026, valevole per la Coppa Regione Amatori del Trentino, sottoscritto la distinta di gara attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro del sig. Claudiu Secui, mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Marian Rugina sebbene lo stesso non fosse tesserato per la ASD Romania 2011 come calciatore e nonostante avesse partecipato come tale, nel corso della stessa stagione sportiva 2025 - 2026, a gare valevoli per il campionato di Seconda Categoria nelle fila della squadra della CRCSD Paganella;

  Marian RUGINA, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Romania 2011, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazio-ne a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 28 dell'11.9.2025 del Comitato Provinciale Autonomo di Trento contenente le modalità di partecipazione alle gare del campionato Amatori della stagione sportiva 2025 - 2026 per avere lo stesso preso parte come calciatore, nelle fila della squadra della A.S.D. Romania 2011, alla gara Calceranica Amatori – Romania 2011 del 23.5.2026, valevole per la Coppa Regione Amatori del Trentino, sebbene non fosse tesserato per la ASD Romania 2011 come calciatore e nonostante avesse partecipato come tale, nel corso della stessa stagione sportiva 2025 - 2026, a gare valevoli per il campionato di Seconda Categoria nelle fila della squadra della CRCSD Paganella; nonchè ancora per aver

partecipato alla gara sopra indicata utilizzando il nominativo dal calciatore sig. Claudiu Secui, il cui nome è inserito nella distinta di gara consegnata all'arbitro al numero 12;

ASD ROMANIA 2011, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Dumitri Buzura, Doru Ghiga e Marian Rugina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Dumitru BUZURA,
  - Sig. Doru Ilie GHIGA PLAVACHE,
  - Sig. Marian RUGINA,
  - Società ASD ROMANIA 2011, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Dumitru Buzura;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Dumitru BUZURA,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Doru Ilie GHIGA PLAVACHE,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marian RUGINA,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ROMANIA 2011;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò